



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. III, 01/06/2026, n. 1232: CCNL. La SA ha l'obbligo di indicarlo anche per le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie che raggiungono almeno la soglia del 30%. Per le prestazioni che non raggiungono tale soglia l'O.E. ha comunque la facoltà di indicare un CCNL equivalente e qualora se ne avvalga non può essere escluso. La dichiarazione di equivalenza dell'O.E. se erronea non integra una falsa dichiarazione invocabile ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale.

La controversia definita dalla sentenza in esame origina dall'impugnazione, da parte del terzo classificato, oltre che dell'aggiudicazione a favore del miglior offerente selezionato, anche dell'ammissione del secondo graduato, ritenuta, tra l'altro, viziata per aver il medesimo dichiarato l'applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante e averne comunque erroneamente dichiarato l'equipollenza a quest'ultimo.

Il TAR Veneto osserva, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 11, c. 2-bis, d.lgs. n. 36/2023 (introdotto dal d.lgs. n. 209/2024), *"In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si*



eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni”.

Precisa, poi, il TAR Veneto che tale disposizione non riguarda le modalità di formulazione dell'offerta da parte del concorrente, ma individua piuttosto uno specifico obbligo gravante sulla stazione appaltante nella predisposizione della *lex specialis*; il mancato raggiungimento della soglia del 30% esclude unicamente l'insorgenza di quest'obbligo, ma da tale circostanza non può affatto desumersi che, ferma restando la doverosa verifica dell'equivalenza, sia precluso all'operatore economico indicare un contratto collettivo diverso da quello riferito alla prestazione prevalente e che, laddove si orienti in questo senso, debba essere escluso dalla gara: diversamente opinando, si finirebbe per attribuire all'art. 11, c. 2-*bis*, d.lgs. n. 36/2023 una funzione che non ha, ossia vietare l'applicazione di contratti diversi da quello cui ha fatto riferimento la stazione appaltante.

Da ultimo, il TAR Veneto chiarisce, sotto un ulteriore profilo già affrontato in giurisprudenza con esito ritenuto condivisibile (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, sent. n. 2724/2026), che la dichiarazione resa dall'operatore economico in ordine all'equivalenza tra contratti collettivi non attesta un fatto storico, ma esprime un giudizio tecnico-valutativo fondato su elementi conoscibili dalla stazione appaltante, per cui l'eventuale erroneità del giudizio integra un mero errore valutativo e non una falsa dichiarazione suscettibile di determinare l'esclusione per grave illecito professionale.

[Consulta la sentenza](#)